

Avv. Giuseppe Versace - Patrocinante in Cassazione
Via Nicolò Dall'Arca n. 24 – 40129 Bologna
Tel 051.374634 – Fax 051.4154705 – Mobile 349.2207586
avv.versacegiuseppe@gmail.com
giuseppe.versace@pecstudio.it

Studio Legale Buonanno
Via del Casale Strozzi n. 31 – 00195 Roma
Tel/Fax 0689135135 – Mobile 3470934313
buonannostudiolegale@gmail.com
giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE
RICORSO IN APPELLO
CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI
MONOCRATICHE EX. ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse di:

- 1) **ACIERNO STEFANO**, C.F. CRNSFN91H29A509A;
- 2) **AGOSTINI RACHELE**, C.F. GSTRHL77R58G713X;
- 3) **ATTADEMO ALESSIA**, C.F. TTDLSS95L46F839W;
- 4) **ATTADEMO FRANCESCO**, C.F. TTDFNC79R18F839N;
- 5) **AUGELLO RAFFAELLA**, C.F. GLLRFL85E52H926D;
- 6) **BARBATO ANNA**, C.F. BRBNNA70A42E932G;
- 7) **BARBONI LORELLA**, C.F. BRBLLL66B42E388H;
- 8) **BUA NUNZIATA**, C.F. BUANZT70M42C351E;
- 9) **BUONOMO CHIARA**, C.F. BNMCHR98C58A512O;
- 10) **CACI VALENTINA**, C.F. CCAVNT74R48E573V;
- 11) **CANDELA MARIA**, C.F. CNDMRA78R54G273N;
- 12) **CAPO FRANCESCA**, C.F. CPAFNC97C68A717L;
- 13) **CAPUTI MARCO**, C.F. CPTMRC73T12D653W;
- 14) **CARROZZO GRAZIA**, C.F. CRRGRZ67C49I963H;
- 15) **CAVALLO VITTORIA**, C.F. CVLVTR84H53D122O;
- 16) **CECORO ARMANDO**, C.F. CCCRND81M24I234Z;
- 17) **CERULLO MATTEO**, C.F. CRLMTT90B06B963M;
- 18) **CIRILLO GIUSEPPINA**, C.F. CRLGPP86D48A512U;
- 19) **CITROLO MORENO**, C.F. CTRMRN79L13C342R;
- 20) **CODARIN DANILA**, C.F. CDRDNL77A67L483D;
- 21) **COLELLA ANNA**, C.F. CLLNNA88B67I234Y;

- 22) **COLICCHIA SALVATORE**, C.F. CLCSVT79R30E974R;
- 23) **COPPOLA MARIO**, C.F. CPPMRA90M07B963E;
- 24) **CORIGLIANO GIUSEPPINA**, C.F. CRGGPP69A61L049Z;
- 25) **CORIGLIANO PASQUALE**, C.F. CRGPQL72A21E882X;
- 26) **CORVINO PASQUALE**, C.F. CRVPQL77H14F839H;
- 27) **COSENTINO AURELIO**, C.F. CSNRLA88B21B963Y;
- 28) **COSTA ROBERTO**, C.F. CSTRRT68C25E506A;
- 29) **CRISTIANO SONIA**, C.F. CRSSNO83R68B963U;
- 30) **D'AMICO CINZIA LETIZIA**, C.F. DMCCZL71S60I804D;
- 31) **D'AMICO IVANA**, C.F. DMCVNI77T53E974I;
- 32) **DE ROSA GIUSEPPE**, C.F. DRSGPP72D02B963W;
- 33) **DE SANTIS RAFFAELLA**, C.F. DSNRFL82L71F839K;
- 34) **DE SIMONE ANNA**, C.F. DSMNNA75C50F839B;
- 35) **DE SIMONE MONICA**, C.F. DSMMNC72R42Z133S;
- 36) **DI FILIPPO GIUSEPPE**, C.F. DFLGPP89L22B963K;
- 37) **DI FIORE ANNAMARIA**, C.F. DFRNMR70B65F839W;
- 38) **DI GENNARIO DELIA**, C.F. DGNDLE79H44L259M;
- 39) **DI NUCCI MARIA**, C.F. DNCMRA61C70L049H;
- 40) **DI RISO MARIA**, C.F. DRSMRA87T56E131T;
- 41) **DI RISO PALMA**, C.F. DRSPLM86M58E131L;
- 42) **FONTANA MARGHERITA**, C.F. FNTMGH76M60D423N;
- 43) **FUSCO MARIA**, C.F. FSCMRA88R67E932R;
- 44) **GABRIELE MARIA ANTONIETTA**, C.F. GBRMNT66R56F205R;
- 45) **GALEONE PATRIZIA**, C.F. GLNPRZ80A43H798V;
- 46) **GAROFALO LIVIO**, C.F. GRFLVI82E21H163W;
- 47) **GENNA NICOLINA PATRIZIA**, C.F. GNNNLN64L46E974F;
- 48) **GIAMPETRUZZI GIORGIA**, C.F. GMPGRG81T69A662H;
- 49) **GIARDINA CALOGERA**, C.F. GRDCGR76H69F830M;
- 50) **GRAZZINI CRISTINA**, C.F. GRZCST66A46A285Z;
- 51) **ISOTTI ALESSANDRO**, C.F. STTLSN78M12L103S;
- 52) **LA SCALA ROSALIA**, C.F. LSCRSL79E63B963U;
- 53) **MANGANO LUCA**, C.F. MNGLCU83D20D286P;
- 54) **MANNUZZA ANNALISA**, C.F. MNNNLS77M62C351X;
- 55) **MARCHITELLI CATALDO**, C.F. MRCCLD69L01G252U;
- 56) **MASSARO FILIBERTO**, C.F. MSSFBR90H05A512K;
- 57) **MAULA' VINCENZO**, C.F. MLAVCN82P23F104M;
- 58) **MEMMOLA ETTORE**, C.F. MMMTTR73P22D761Y;
- 59) **MONACO LIBERA**, C.F. MNCLBR64E70L842J;
- 60) **MONTONE REBECCA**, C.F. MNTRCC81E48A512K;

- 61) **MOSCA GELSOMINA**, C.F. MSCGSM78C58F839R;
- 62) **NAZZI GIUSEPPINA**, C.F. NZZGPP86C49F839N;
- 63) **PAGANO TERESA**, C.F. PGNTRS80E56H798S;
- 64) **PALAIA ANNA MARIA**, C.F. PLANMR64R71C352M;
- 65) **PANARO CARMEN**, C.F. PNRCMN81A58B963H;
- 66) **PAPAGNI PIETRO**, C.F. PPGPTR68M03A883F;
- 67) **PAPALEO VALENTINA**, C.F. PPLVNT82D53C352L;
- 68) **PARAGALLO VITTORIO**, C.F. PRGVTR84A19A509L;
- 69) **PASSARETTI SARA**, C.F. PSSSRA87M56B715Z;
- 70) **PATRIGNANI MOIRA**, C.F. PTRMRO74C53A271K;
- 71) **PEDDIO FABIANA MARIA**, C.F. PDDFNM71E64D287V;
- 72) **PERROTTA ANTONIO**, C.F. PRRNTN72A06D790D;
- 73) **PERRUOLO CLAUDIA**, C.F. PRRCLD80C64G793L;
- 74) **PIRAS GIOVANNI**, C.F. PRSGNN82S26I452S;
- 75) **PIRILLO LEONILDA**, C.F. PRLLLD75B54D086B;
- 76) **PIRO CATENA MADDALENA**, C.F. PRICNM71R48D086T;
- 77) **PIRO DEBORAH**, C.F. PRIDRH74R46D086C;
- 78) **PIZZACALLA DOMENICO**, C.F. PZZDNC81A24B519O;
- 79) **RAPISARDA VITTORIO DANILO**, C.F. RPSVTR68D09C351W;
- 80) **REA SIMONA**, C.F. REASMN73B63G902X;
- 81) **RECCIA ERNESTO**, C.F. RCCRST93D27G309R;
- 82) **RONDOLINI GIUDITTA**, C.F. RNDGTT76R53F715Q;
- 83) **RUSSO DONATELLA**, C.F. RSSDTL79B57A783Q;
- 84) **RUSSO SIMONA**, C.F. RSSSMN77R68A783U;
- 85) **SBORDONE CHIARA**, C.F. SBRCHR95H47B963A;
- 86) **SCAVONE ANTONIO GIOVANNI**, C.F. SCVNNG69B09E974T;
- 87) **SCHIAVONE FERDINANDO**, C.F. SCHFDN88E23F839T;
- 88) **SCOPELLITI LETIZIA**, C.F. SCPLTZ89T45F158Z;
- 89) **SEMERARO GIOVANNI**, C.F. SMRGNN82H18C741W;
- 90) **SIGNORE ANDREA**, C.F. SGNNDR91C31F257H;
- 91) **SPAGNA ROSALBA**, C.F. SPGRLB82L62C002E;
- 92) **STUPPIELLO FABIO**, C.F. STPFBA80D21H926I;
- 93) **TABACCHI GIOVANNA**, C.F. TBCGNN64E62A501H;
- 94) **TERRANA FABIO**, C.F. TRRFBA88C16H294S;
- 95) **ZEDDE ANTONELLA**, C.F. ZDDNNL81E69F979F;
- 96) **ZEDDE MARIA GIOVANNA**, C.F. ZDDMGV78H41E441O;

rappresentati e difesi, come da procure in calce, dall'**Avv. GIUSEPPE VERSACE** (C.F. **VRSGPP70A02A065C**) del Foro di Bologna, abilitato all'esercizio del patrocinio avanti le Magistrature Superiori, e dall'**Avv. GIUSEPPE BUONANNO**

(C.F. **BNNGPP78M05E716U**) del Foro di Roma, anche in via disgiunta tra loro, elettivamente domiciliati presso l'Avv. **Giuseppe Buonanno** in Roma (RM), Via del Casale Strozzi n. 31, i quali difensori al fine delle comunicazioni e/o notificazioni indicano il numero di Fax: **0689135135** e gli indirizzi PEC: **giuseppe.versace@pecstudio.it** e/o **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – 00186;

Per l'annullamento e/o la riforma, previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 C.P.A., dell'Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma – Sez. III-bis - n. 6071 depositata il 15 Ottobre 2018 (nel Ricorso RG 8304/2018), non notificata (Doc. 1), ai fini dell'inserimento con riserva in II fascia di Graduatorie d'Istituto nella classe concorsuale A066 (ex A075 – A076) e/o in quelle immediatamente compatibili (e di necessaria confluenza) B016 (ex C030 – C031) e A041 (ex A042), nonché su posti di Sostegno ove richiesto.

FATTO

Con Decreto dipartimentale n. 784/2018 il MIUR ha disciplinato l'integrazione delle Graduatorie di Circolo e d'Istituto di II Fascia in relazione a posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado (**Doc. 2**).

Il provvedimento, pur consentendo l'inserimento in II fascia in appositi elenchi aggiuntivi, ha riservato tale possibilità ai soli docenti muniti di ulteriore “*abilitazione*” (per posti comuni) o “*titolo di specializzazione*” (per posti di sostegno) conseguiti entro l'1 febbraio 2018, escludendo i docenti che alla medesima data risultassero in possesso di titolo di portata abilitante (per i posti comuni) o di titoli equivalenti alla specializzazione sul sostegno (per i posti di sostegno).

Difatti, per le classi concorsuali su posti comuni per cui non è stato previsto o attuato alcun percorso abilitante, **come la A066**, a cui afferiscono tutti gli odierni appellanti, muniti di diploma idoneo ad accedere a tale classe concorsuale (**Doc. 3**), non è legittimo richiedere un ulteriore “*abilitazione*”.

Similmente, deve ritenersi legittimato ad insegnare sul sostegno chi abbia conseguito titoli specifici su tale materia ove non gli sia stato consentito in altro modo di conseguire la specializzazione, come parte degli appellanti muniti di titoli sul sostegno.

I ricorrenti hanno quindi presentato, ai sensi dell'art. 2, c. 4, regolare domanda (sul Modello A3), alle rispettive Scuole Capofila, per l'inserimento in II fascia nella

classe A066 (e classi di confluenza A041 – b016) e, in alcuni casi, contestualmente negli elenchi di Sostegno, in osservanza del termine ivi previsto (4 giugno 2018) (Doc. 4).

A fronte di ciò, il MIUR e, per esso, le competenti Scuole Capofila, pur decorsi i termini fissati nel D.D., né hanno disposto il richiesto inserimento in II fascia, né hanno deciso sull'istanza regolarmente presentata.

L'esclusione dalla II fascia risulta **altamente pregiudizievole** per i ricorrenti che perderebbero la possibilità di concorrere per l'anno scolastico in corso (e nei successivi) con maggiori *chances* all'ottenimento d'incarichi di supplenza annuale (e/o di lunga durata), essendo il *periculum in re ipsa*.

A fronte di ciò, il TAR, nel ricorso **RG 8304/2018**, ha rigettato la domanda cautelare con l'Ordinanza n. 6071/2018, qui impugnata, sulla base di motivazioni erranee, quanto infondate e gravemente parziali, disattendendo i motivi del ricorso introduttivo (Doc. 5).

“SUL FUMUS”

I. ERROR IN IUDICANDO: ERRONEA/OMESSA PRONUNCIA SU PUNTI DECISIVI. ERRONEITA' E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 400 – 402, D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e segg., D. Lgs. n. 59/2017. Violazione degli artt. 1 e segg. Decreto Interministeriale n. 460/1998. Violazione e/o falsa applicazione del Dpr 19/16 – Tabella A con riferimento alle previsioni inerenti la classe concorsuale A066. Contraddittorietà rispetto al DD MIUR n. 414/2016 e relativi Allegati B e C. Erronea applicazione del regime transitorio. Violazione del principio del favor participationis. Contraddittorietà rispetto al nuovo sistema di reclutamento. Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti ed irragionevolezza. Disparità di trattamento.

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare sulla base delle seguenti motivazioni infondate, e, anzitutto, non pertinenti al caso di specie, e per l'effetto, gravemente parziali: " .. Ritenuto che occorre tenere in considerazione quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.11 del 20 dicembre 2017; considerato che in tale decisione è stato infatti chiarito non soltanto che la pretesa dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002 di essere inseriti in GAE avrebbe dovuto essere fatta tempestivamente valere con presentazione di istanza di inserimento in GAE e comunque mediante impugnazione, al più tardi, del DM del 16 marzo 2007, ma che il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non

Pertanto, si insiste affinché siano parimenti ammessi a tali elenchi e relativa II Fascia i docenti che, come vari ricorrenti, sono utilizzati sul sostegno, avendo maturato specifico servizio in merito, e/o che hanno sopperito alla carenza dei corsi di specializzazione acquisendo titoli di formazione e tirocinio specifici per l'assistenza e la didattica a favore di studenti con disturbi nell'apprendimento.

Vista l'emergenziale conclamata situazione esposta, e considerato che le attività didattiche in tema di sostegno sono da anni assegnate a supplenti titolari di diplomi della classe A066, essi devono poter accedere agli elenchi di sostegno di II fascia **almeno "in coda" e con riserva in attesa che la specializzazione sul sostegno riceva concreta attuazione.**

Del resto, in linea con le censure del precedente motivo e sulla base di quanto appena argomentato, il titolo di studio dei ricorrenti unitamente al servizio scolastico (almeno annuale) ed ai titoli formativi specifici sul sostegno, integrano la nozione di "qualifiche professionali", secondo quanto previsto dall'ordinamento comunitario.

Si tratta, come detto, di principi espressamente previsti dalle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, concretamente recepiti dal Legislatore nazionale con D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 206 e con D. Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, in virtù dei quali l'accesso ad una professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione (ossia un diploma, un certificato e altro titolo comunque rilasciato da un'autorità pubblica che sancisca la formazione professionale acquisita), ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto, sulla scorta di tali principi comunitari, può ritenersi che anche in merito ai posti di sostegno il diploma A066, unitamente al servizio e a titoli formativi *ad hoc*, renda del tutto superflua l'abilitazione (*recte*: specializzazione) sul sostegno, che potrebbe rappresentare un requisito ulteriore ma non di per sé preclusivo all'accesso alla II fascia, **vista anche la mancata (e/o gravemente incerta) attivazione dei corsi di specializzazione.**

Si insiste per l'accoglimento del presente motivo di appello.

SUL PERICULUM

ISTANZA CAUTELARE EX. ART. 56 C.P.A.

Dal contenuto dei motivi esposti, si evidenzia la sussistenza del *fumus*, non avendo il MIUR adeguatamente valutato il titolo degli appellanti ai fini dell'accesso alla II fascia.

Ciò premesso, senza il riconoscimento della II fascia gli appellanti **vedrebbero ingiustamente, ed irrimediabilmente, pregiudicata la possibilità di conseguire le superiori utilità connesse al possesso di un titolo abilitante, restando, nonostante**

gli ulteriori ampi titoli formativi e di servizio conseguiti, in III Fascia delle Graduatorie d'Istituto o addirittura esclusi, con il serio rischio di non svolgere alcuna attività lavorativa in futuro in ambito scolastico.

Ciò nonostante la presenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli ai diplomati A066, anche successivi alla Sentenza del Consiglio di Stato sul caso "Canuto", e peraltro adottati dallo stesso TAR Lazio Roma, **come *supra* evidenziato (v. Motivo n. 3) e documentato (v. Doc. 8).**

Tale interesse è retto da **massima urgenza**, atteso che l'inserimento in II fascia è titolo privilegiato per l'attribuzione delle supplenze di durata pari o superiore ad 1 anno o, comunque, relative a posti vacanti, **che possono garantire ai ricorrenti sin da inizio anno scolastico 2018/2019 (in attesa di stabilizzazione) quantomeno di instaurare rapporti lavorativi prolungati e duraturi.**

Diversamente, non avrebbero alcuna possibilità di ambire a tali supplenze.

Si afferma, altresì, che l'urgenza è *in re ipsa*, atteso che **le attività funzionali all'organizzazione del servizio scolastico per l'anno scolastico 2018/2019 si sono già concluse e in questa fase temporale le attività di convocazione dei docenti per gli incarichi di supplenza sono in stato ampiamente avanzato, quindi, si necessita di un provvedimento cautelare urgente che possa garantire agli appellanti, nel corso delle operazioni che si stanno svolgendo, di ottenere l'inserimento in II fascia per poter ambire ai suddetti incarichi di supplenza.**

In mancanza di un decreto cautelare urgente, l'allungamento dei tempi rischia di **pregiudicare irreversibilmente** ogni loro legittima aspettativa in merito.

SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI **ISTANZA EX. ART. 41 C.P.A.**

Non sussiste necessità di notifica a controinteressati atteso che in prime cure ci si è limitati a notiziare del ricorso e solo in via strettamente cautelativa un potenziale controinteressato, che **non si è costituito in giudizio.**

Inoltre, l'impugnativa originaria non riguarda una graduatoria che si è formata a seguito di un procedimento concorsuale, bensì il provvedimento ministeriale che regola *ex ante* le operazioni di aggiornamento delle (già precostituite) Graduatorie d'Istituto, rispetto a cui, quindi, **non può configurarsi alcun effettivo controinteressato.** Per tali ragioni, il novero dei controinteressati si atteggia solo come potenziale ed ipotetico, quindi trattandosi di fattispecie in cui potrebbe essere potenzialmente molto ampio e di non agevole individuazione il novero dei contro-interessati, qualora l'Ill.mo CDS ne ritenesse necessaria la notifica, si formula sin d'ora istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, **essendo onere dell'Amministrazione**

collaborare in tali complessi casi alla loro individuazione.

P.Q.M.

L'Ecc.mo **Consiglio di Stato**, previa concessione delle **misure cautelari monocratiche** ex. **art. 56 C.P.A.** di ammissione con riserva degli appellanti in II fascia di Graduatorie d'Istituto nelle classi di concorso **A066 e B016 – A041** e su posti di **Sostegno** ove richiesto, Voglia **accogliere il ricorso** in appello e, in **rimessa** dell'**Ordinanza n. 6071 del 15.10.2018 del TAR Lazio Roma – Sez. III-bis**, disporre la sospensione e/o disapplicazione degli atti impugnati innanzi al TAR nel giudizio RG 8304/2018 e confermare l'invocata misura cautelare, ordinando al MIUR di disporre l'ammissione con riserva degli appellanti in II fascia di Graduatorie d'Istituto nelle classi **A066 e B016 – A041** e su posti di **Sostegno** se richiesto.

Con vittoria di diritti, spese ed onorari di giudizio, oltre oneri di legge.

Si offrono in comunicazione i documenti come elencati nel ricorso.

Il presente appello in quanto avverso Ordinanza cautelare è esente dal versamento del contributo unificato.

Con osservanza.

Bologna - Roma, 12 dicembre 2018

Avv. Giuseppe Versace

Avv. Giuseppe Buonanno

Firmato digitalmente da:VERSACE GIUSEPPE
Motivo:Avv. Giuseppe Versace
Luogo:Bologna
Data:12/12/2018 22:43:03

BUONANN
O GIUSEPPE
Firmato digitalmente
da BUONANNO
GIUSEPPE
Data: 2018.12.13
00:03:43 +01'00'